



Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027

Comitato di Sorveglianza

24 novembre 2022

Punto 6 all'OdG

Informativa sui prossimi adempimenti regolamentari e attività in corso - art.
69.11 e art.73 del Reg. (UE) 2021/1060

PROSSIMI ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI

Entro 31 gennaio 2023

Trasmissione dei:

- Dati cumulativi del programma (Articolo 42(1) RDC)¹
- Valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate, i valori conseguiti dalle operazioni e gli strumenti finanziari (Articolo 42 RDC)²
- Previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio (Articolo 69 RDC)³

Entro 3 mesi dalla Decisione di approvazione del Programma (Decisione di esecuzione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022)

Istituzione del Comitato di Sorveglianza (CdS) e adozione del proprio Regolamento interno *che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza* (articolo 38 RDC)

Entro 6 mesi dalla Decisione di approvazione del Programma

Apertura del sito web del Programma (articolo 49 RDC⁴) sul quale saranno, tra l'altro, pubblicati:

- Il Regolamento interno del CdS, i dati e le informazioni condivise nelle sedute di Comitato

¹ Invio trimestrale

² Invio semestrale

³ Invio semestrale

⁴ La norma richiamata in realtà prevede che *l'autorità di gestione garantisca che entro **sei mesi dalla decisione di approvazione del programma** sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma*

- Informazioni sul Programma: obiettivi, attività, opportunità di finanziamento e risultati:
 - L'elenco dei bandi previsti – aggiornato almeno 3 volte l'anno
 - L'elenco delle operazioni selezionate – aggiornato almeno ogni 4 mesi
 - Le valutazioni di cui all'articolo 44 RDC

Entro il 30/6/2023

Predisposizione della descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, al più tardi al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo (articolo 69 RDC)

Entro un anno dalla Decisione di approvazione del Programma

Presentazione al CdS, per l'approvazione, del Piano di valutazione (articolo 46 RDC)

Entro 21 mesi dalla Decisione di approvazione del Programma

Predisposizione della strategia di audit e completamento dell'audit dei sistemi e degli audit delle operazioni, tenendo presente la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo presentata dall'AdG (articolo 78 RDC)

Almeno una volta l'anno

- Riunione del Comitato di Sorveglianza che esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi (articolo 38)
- Riunione di riesame tra la Commissione e lo Stato membro - cui partecipa l'AdG - per esaminare la performance dei Programmi nazionali

ATTIVITÀ IN CORSO

Punto 6.a dell'OdG - Metodologia e criteri utilizzati per la selezione delle operazioni ai sensi dell'articolo 73 del Reg. (UE) 2021/1060 (RDC)

Come nelle precedenti programmazioni, ai fini dell'avvio della programmazione 2021-2027 il CdS approva la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni (articolo 40 RDC). Il RDC non impone che questi debbano essere approvati in occasione della prima seduta del Comitato (che va istituito entro i tre mesi dall'adozione della decisione di esecuzione che approva il PR) ma per prassi, è convenuto che questo avvenga alla prima occasione utile.

Operazioni già avviate

Nell'ambito del PR Calabria FESR FSE 2021/2027 il processo di definizione della metodologia e dei criteri è tuttora in corso ma la fase transitoria è stata comunque disciplinata nel PR stesso laddove è stato disposto che "in continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. **Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR".**

La responsabilità di attestare la rispondenza delle operazioni selezionate al PR 2021-2027 ai fini della presentazione delle relative spese nei Conti è in capo all'AdG - non al CdS. I risultati di questa verifica saranno contenuti in una "nota interna" come esplicitamente previsto nel PR. La procedura per la selezione delle operazioni già avviate sarà indicata all'interno del documento metodologico in corso di redazione.

Criteri e principi adottati per la definizione della metodologia e dei criteri di selezione

Nel processo di definizione della metodologia e dei criteri, l'AdG intende far riferimento ai principi che vanno in continuità con il precedente periodo di programmazione per operazioni analoghe, recependo, comunque, sia gli elementi di novità introdotti dal nuovo RDC sia taluni dei principi richiamati dalle regole di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fatti propri in un'ottica di complementarietà e sinergia suggeriti dagli stessi dispositivi regolamentari.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 73 RDC, quindi, ai fini della selezione delle operazioni (in [blu](#) le novità):

- *l'AdG adotta criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e [tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.*

La conformità a tale principio, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 RDC, sarà assicurata attraverso: il rispetto della pertinente legislazione comunitaria, nazionale e

regionale di settore, l'applicazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle pertinenti condizioni abilitanti, l'utilizzo di criteri di premialità a livello di singole azioni, laddove attinenti

- *i criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del Programma*

La conformità a tale principio sarà assicurata a livello di **tipologia di operazione**, che identifica l'oggetto dell'intervento nell'ambito dell'operazione, e di **titolarità della responsabilità gestionale**, che identifica il soggetto in capo al quale viene affidata la gestione/attuazione delle operazioni.

Anche tenuto conto di quanto precede, l'AdG ai fini della selezione:

- garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, compresa la coerenza con le strategie pertinenti, e che forniscano un contributo efficace all'OS
- *garantisce le operazioni che rientrano nell'ambito di una condizione abilitante devono essere coerenti con le strategie corrispondenti*
- *garantisce le operazioni devono presentare il miglior rapporto tra importo del sostegno, attività intraprese e raggiungimento degli obiettivi*
- garantisce la sostenibilità finanziaria del beneficiario nel disporre delle risorse finanziarie e dei meccanismi necessari a coprire i costi di funzionamento e manutenzione
- *garantisce la valutazione di impatto ambientale (VIA) (o screening) - se applicabile*

- verifica che in operazioni cominciate prima della domanda di finanziamento all'AdG sia stato osservato il diritto applicabile
- garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del Fondo e sono attribuiti a un tipo di intervento
- garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che facevano parte di un'operazione soggetta a delocalizzazione o che costituirebbero un trasferimento di un'attività produttiva
- garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione
- garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni

Nell'ambito del processo di selezione delle operazioni, in continuità con il precedente periodo di programmazione, l'AdG garantirà, quindi, che le operazioni selezionate siano conformi al Programma, in particolare che siano coerenti con la strategia e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici, che siano rientranti nell'ambito di applicazione del fondo di riferimento ed attribuite ad una tipologia di intervento.

Si integra, invece, al processo delineato per il 2014-2020, la verifica di coerenza per quelle operazioni che rientrano nel campo di applicazione di una **condizione abilitante**. In questi casi l'AdG garantirà la coerenza delle operazioni con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il relativo soddisfacimento, anche facendo riferimento al "Punto di contatto qualificato", individuato per vigilare sulla conformità del Programma e dell'attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.

Si integra, altresì, a quanto già previsto per il 2014-2020, la verifica di coerenza anche quelle operazioni che hanno ricevuto un **marchio di eccellenza** o che sono state selezionate per un Programma cofinanziato da Orizzonte Europa, a cui l'AdG può decidere di concedere un sostegno a carico del FESR o FSE+.

Da ultimo, sarà considerato ai fini della definizione delle metodologie e dei criteri di selezione il rispetto del principio **Do No Significant Harm (DNSH)** laddove saranno inseriti riferimenti utili a validare ulteriormente il rispetto del principio a livello di procedura di attuazione (bando/manifestazione di interesse/appalti) e a livello di singola operazione, laddove utile.

I criteri di selezione che si intende adottare per il Programma verranno quindi articolati:

- **Requisiti di ammissibilità** - requisiti finalizzati a garantire che le operazioni selezionate siano conformi al programma - ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del medesimo – e in conformità con la normativa europea, nazionale e regionale applicabile. La verifica di ammissibilità è condotta in base all'analisi dell'esistenza o meno dei requisiti di ammissibilità dei proponenti e delle operazioni.
- **Criteri di selezione** - criteri finalizzati ad accertare l'efficacia dell'operazione proposta rispetto agli obiettivi del Programma. Attengono alla fase di valutazione di merito dell'operazione, che è espressa con l'attribuzione di un punteggio, atto a determinare la decisione di concessione del sostegno del Programma.

Per quelle azioni del PR in cui è prevista l'attivazione di **strumenti finanziari** in combinazione con sovvenzioni, i criteri attraverso cui selezionare le operazioni finanziabili verranno definiti a seguito del completamento della valutazione ex ante prevista, dall'articolo 58 RDC, quale condizione necessaria per l'attivazione degli strumenti finanziari.

Per la selezione dei soggetti gestori degli strumenti finanziari, l'AdG farà riferimento agli articoli 6 e 7 del RD (UE) 480/2014, alle disposizioni previste in materia dai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale sugli appalti pubblici.

Per la selezione delle operazioni finanziabili tramite strumenti finanziari si farà riferimento ai criteri elaborati dai soggetti gestori degli strumenti finanziari individuati, sulla base delle indicazioni fornite dall'AdG nei documenti di gara e/o di convenzionamento ed in coerenza con i criteri adottati per le operazioni in sovvenzioni

Punto 6.b OdG - Sistema di gestione e controllo del PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027

Principali elementi di novità rispetto al 2014 2020:

- l'**indice** è **semplificato** (allegato XVI RDC) rispetto al precedente periodo di programmazione (Allegato III del Reg. di esecuzione 1011/2014). In particolare, la descrizione delle funzioni e dei compiti in capo all'AdG trova trattazione in un unico paragrafo mentre nel precedente era declinata in più paragrafi e sottoparagrafi risultando, così, più in coerenza con le prescrizioni regolamentari in capo all'AdG stessa). Analogo discorso vale per l'AC
- il **termine** ultimo per la predisposizione della descrizione del SiGeCo è la presentazione della domanda di pagamento finale per il primo esercizio contabile e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2023
- viene meno il processo di **designazione**; la garanzia dell'efficacia del SiGeCo è comunque ottenuta in occasione del primo audit di sistema
- le **verifiche di gestione** dovranno essere basate su una valutazione dei rischi da predisporre ex ante e per iscritto anche in relazione alle verifiche amministrative per le quali la valutazione dei rischi dovrà essere fatta in fase di selezione delle operazioni/beneficiari. Per i programmi che hanno mostrato un buon funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo e hanno raggiunto ottimi risultati (ad es., un basso tasso di errore), è possibile ricorrere alle procedure di controllo nazionali in vigore (**Modalità proporzionate migliorate** ai sensi dell'articolo 83 RDC)
- è esteso il principio dell'**audit unico** al fine di evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione (articolo 80 RDC)
- è introdotta la **funzione contabile** che prende il posto di quella svolta dall'AdC del precedente periodo di programmazione. l'organismo che svolge la funzione contabile

(ovvero, l'Autorità contabile) predisporre e presenta le domande di pagamento e i Conti alla Commissione Europea. Le verifiche dell'organismo che esercita la funzione contabile non sono effettuate a livello dei beneficiari, evitando il rischio di sovrapposizione di controlli e di funzioni

- è posta enfasi sull'attenzione che dovrà essere data ai principi tesi alla **prevenzione del conflitto di interesse, doppio finanziamento e frodi**
- è introdotto all'interno del SiGeCo il **punto di contatto** ai fini delle relazioni di autovalutazione per le Condizioni Abilitanti orizzontali (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)
- l'AdA predisporre la **strategia di audit** consultandosi con l'AdG

A che punto siamo:

- è stata predisposta una bozza di descrizione del SiGeCo 2021-2027 tenendo conto dell'indice fornito dalla Commissione europea nell'allegato XVI al RDC. Sotto il profilo metodologico si è scelto di operare in **continuità** con il precedente periodo di programmazione sia sotto l'aspetto formale della rappresentazione dei contenuti (con i dovuti adeguamenti resi necessari dall'indice "semplificato" della Commissione) che sotto il profilo sostanziale, per quanto possibile nel rispetto delle disposizioni regolamentari. L'obiettivo è di lasciare inalterata la portata informativa del documento per rendere più rapido l'avvio dell'attuazione del Programma oltre che di agevolare la valutazione del funzionamento del SiGeCo da parte dell'AdA
- il documento di descrizione è tuttora in corso di definizione potendo essere ancora aggiornato alla luce di eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Commissione europea - ovvero, dalle Amministrazioni centrali competenti - in relazione a temi quali

le **modalità e alle tempistiche delle verifiche di gestione** e i **compiti attribuiti all'organismo che svolge la funzione contabile** (ovvero, Autorità contabile)

- gli adempimenti dell'organismo che svolge la funzione contabile rimangono in capo all'Autorità di Certificazione del precedente periodo di programmazione fermo restando che rispetto alla definizione dei compiti e delle relative procedure, per come richiesto nell'indice di cui all'allegato XVI RDC, si rende necessario che venga chiarito, d'intesa con le Autorità nazionali e/o la Commissione europea, il perimetro delle responsabilità in capo a detta Autorità/Organismo rispetto a quelle attribuite all'AdG